



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 52 DEL 09/05/2023

Oggetto: Giudice di Pace di Livorno - Atto di citazione per risarcimento danni sx del 17.06.2014 (in atti comunali prot. n. 24988 del 28.12.2022) - Proposta di definizione stragiudiziale tramite accordo transattivo autorizzazione a procedere e determinazioni conseguenti

L'anno **duemilaventitré** il giorno **nove** del mese di **maggio** alle ore **14:45** presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Presiede l'adunanza **Ing. Adelio ANTOLINI** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	ANTOLINI ADELIO	Si	
Vice Sindaco	CRESPOLINI ANDREA		Si
Assessore	GIOMMETTI MILA	Si	
Assessore	PAOLI SARA	Si	
Assessore	CIURLI ADRIANA	Si	

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Assume la presidenza Ing. Adelio ANTOLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Susanna Turturici

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- In data 19.06.2014 veniva acquisita in atti comunali (prot. 9250 del 19.06.2014) la comunicazione dell'INAIL relativa al sinistro occorso il 17.04.2014 alla sig. ra Pratesi Elisa, dipendente di Poste Italiane mentre alla guida dello scooter, consegnando la Posta in Via Aiaccia a Stagno, cadeva a causa di una sconnessione presente sulla strada comunale e si procurava lesioni personali che ne determinavano l'assenza dal lavoro per quasi tre mesi;
- Tale sinistro veniva denunciato all'Ente il 27.04.2014 tramite il Broker del Tempo ad aprire la relativa pratica di sinistro sulla polizza RCT/O n. 6077500834515 con l'assicuratore UnipolSAI DIV. Milano tramite l'Ag. Garzelli Di Livorno;
- Alla data del 08.07.2014 la pratica risultava aperta ed identificata come sinistro RCD n. 2014/0043159

- Le condizioni della polizza RCT/O del tempo prevedevano che l'assicuratore gestisse direttamente sinistri con valore risarcitorio superiore ad € 3.000,00 (valore della franchigia) salvo poi chiedere in pagamento all'Ente assicurato l'importo (entro franchigia fino a 3.000,00€) eventualmente corrisposto al danneggiato.
- In data 27.08.2014 (in atti comunali prot. n. 13688) Poste Italiane , a seguito della denuncia di sinistro diffidava l'ente ad effettuare il pagamento del risarcimento dovuto e quantificato in € 3.916,37 allegando foto del luogo di accadimento, i dati del motociclo condotto e fornendo il referto di pronto soccorso per i danni fisici subiti dalla sig. ra Elisa Pratesi nel sinistro del 17.06.2014.
- Il sinistro denunciato quindi veniva seguito dalla Compagnia per la relativa gestione con valutazione della stessa Compagnia fino a chiusura;
- In data 27.01.2015 , POSTE Italiane tornava chiedere all'Ente il pagamento di € 3.916,37 per il periodo di 83 giorni di assenza della dipendente Pratesi (rispetto alla maggior somma pretesa di € 8.229,43) avendo già ottenuto dall'INAIL € 4.312,80 per l'evento riconosciuto come infortunio sul lavoro.
- Per lo specifico sinistro seguivano quindi, fino al 2018 richieste di pagamento da parte della società poste Italiane che insisteva nella richiesta di € 3.916,37.
- Il competente ufficio comunale interessava più volte il Broker (AON s.p.a) per verificare lo stato della pratica di sinistro gestita dalla Compagnia , in ultimo nel 2018, ma non riceveva riscontro alcuno dalla UnipolSAI Div. Milano, medio tempore acquisita da altra compagnia assicurativa. Ugualmente l'Ente non riceveva nemmeno la richiesta di rimborso della quota di risarcimento in franchigia da pagare alla Compagnia in caso di liquidazione del sinistro entro l'importo di € 3.000,00.
- Soltanto a Dicembre 2022, la Società poste italiane s.p.a., con atto di citazione assunto al prot. comunale n. 24988 del 28..12.2022 adiva il Giudice di Pace di Livorno, per ottenere la condanna del Comune di Collesalveti al pagamento di € 3.916,37 a titolo di risarcimento danni ex art. 2043 Cod. civ. per quelli occorsi alla dipendente Elisa Pratesi, il giorno 17.06.2014 e non pagati dall'assicurazione dell'Ente.

ATTESO che:

- Alla data in cui è stato notificato l'atto di citazione in atti comunali prot n. n. 24988 del 28..12.2022 , il competente ufficio comunale si è attivato per comprendere se l'Assicurazione UnipolSAI DIV. Milano tramite l'Ag. Garzelli Di Livorno, aveva provveduto a pagare il sinistro identificato RCD n. 2014/0043159 e per il quale non aveva ricevuto alcuna richiesta di recupero franchigia;
- La predetta ricerca è stata complessa a seguito dei diversi passaggi di acquisizione e fusione operati dalle compagnie assicurative;
- L'istruttoria svolta per la predetta pratica di sinistro e la relativa documentazione, nonché ogni valutazione svolta al tempo dall'Assicurazione UnipolSAI DIV. Milano tramite l'Ag. Garzelli Di Livorno che assicurava l'Ente con la polizza RCD non sono stati acquisibili trattandosi di atti inerenti a gestione esclusivamente di competenza della ridetta assicurazione.
- All'esito delle verifiche concluse alla metà di aprile 2023 tramite l'assistenza del BROKER Assiteca è stato accertato che il liquidatore della compagnia UnipolSAI DIV. Milano , al tempo si era limitato a respingere la richiesta risarcitoria avanzata da Poste Italiane senza fornire alcuna indicazione ulteriore in proposito.

DATO ATTO CHE :

- in vista dell'udienza di comparizione delle parti fissata in citazione per il giorno 16.05.2023, il competente servizio comunale ha chiesto all'ufficio legale di valutare l'opportunità di costituirsi o meno nel giudizio promosso da Poste Italiane per resistere alla domanda risarcitoria azionata in causa;

- è stata sentita l'avvocatura civica che, a fronte di più articolato parere rilasciato (ALL. A che costituisce parte integrante ed essenziale della presente proposta ma non oggetto di pubblicazione) ha suggerito, tra l'altro, di valutare l'eventuale composizione bonaria e stragiudiziale della controversia definendola a saldo e stralcio data anche l'impossibilità di recuperare qualsivoglia istruttoria e/o valutazione fatta dalla compagnia nel 2014 e nel 2015 rispetto alla specifica pratica;

- in ragione di ciò è intercorsa corrispondenza tra i legali delle parti, i quali hanno valutato la possibilità di definire transattivamente, e stragiudizialmente a saldo stralcio e definitiva tacitazione la pretesa risarcitoria azionata da Poste Italiane s.p.a. per il sinistro occorso il 17.04.2014 alla sig. ra Pratesi Elisa mediante pagamento della somma di € 1.960,00 omnia da parte dell'Ente a fronte della maggior pretesa di € 3.916,37 oltre spese di lite fatta valere in giudizio dalla stessa Società;

Vista la comunicazione assunta in atti comunali prot. n 8625 del 04.05.2023 con la quale l'avvocato della società Poste Italiane ha espresso la disponibilità della società assistita a definire la vicenda in oggetto transattivamente e stragiudizialmente accentuando a saldo, stralcio e definitiva tacitazione il pagamento di € 1.960,00 omnia fronte della maggior pretesa di € 3.916,37 oltre spese legali fatta valere in sede giudiziale dalla stessa società, purché tale pagamento intervenga entro la fine di Giugno 2023;

Preso atto del parere riservato reso dall'Avvocatura civica (ALL. A costituente parte integrante ed essenziale della presente proposta di deliberazione ma non oggetto di pubblicazione) allegato al fascicolo della presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale ma costituente allagato non oggetto di pubblicazione, con il quale, il Legale dipendente del Comune, che assiste e difende l'Ente ha evidenziato i vantaggi che l'Amministrazione potrebbe conseguire tramite la conclusione dell'accordo transattivo in questione;

VALUTATO positivo per l'Ente concludere tale accordo ed accettare l'accordo transattivo da concludere nei termini sopraesposti da formalizzarsi con successivo e separato atto, in quanto controparte di impegna con l'approvazione della presente proposta di deliberazione a non iscrivere al ruolo il giudizio promosso dinanzi al Giudice di pace di Livorno con l'atto di citazione in oggetto (il tutto come meglio dettagliato nella bozza di accordo ALL. B costituente parte integrante ed essenziale della presente proposta di deliberazione ma non oggetto di pubblicazione);

Visto lo statuto comunale vigente in base al quale è competenza della giunta comunale, in pendenza di giudizio, autorizzare la conclusioni di accordi transattivi che comportino la definizione della controversia;

Rilevato che :

- è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che il codice civile (articoli da 1965 a 1976) dispone per i privati;
- l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile:
 1. deve riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile);
 2. deve inerire a diritti patrimoniali disponibili (in tal senso non è possibile transare crediti tributari, stante la loro indisponibilità);
 3. deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;
- secondo l'indirizzo espresso dalla corte dei Conti del Piemonte sez. Regionale di controllo (Delibera n. 20/2012/SRCPIE/PAR) *“Uno degli elementi che l'ente deve considerare per concludere una transazione è*

sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali".

- come precisato nel parere reso dalla Sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 depositata in data 24 settembre 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;
- come indicato anche dal Parere n. 4/2014 della Sezione Ligure della Corte dei conti, *"la competenza alla definizione degli accordi transattivi, anche in considerazione dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al dirigente; la competenza passerebbe alla Giunta comunale, ovvero al Consiglio comunale, quando la transazione inerisce a situazioni che implicano valutazioni non comprese nell'attività gestionale"*;

Ritenuto quindi di incaricare il Responsabile comunale dei Servizi Generali alla conclusione della scrittura privata contenete l'accordo transattivo e al pagamento delle somme oggetto di accordo a stralcio totale di ogni pretesa creditoria azionata dalla società Poste Italiane s.p.a. ;

Visti altresì :

- il Dlgs n. 267/2000 specificamente il disposto dell'art. 42,48, 107, e dell'art. 239;
- Il codice civile all'art. 1965 c.c. e sg.
- lo Statuto comunale;
- Il Regolamento degli uffici e dei Servizi;
- Il Regolamento di contabilità dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Generali e del Responsabile dei Servizi finanziari in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed a quella contabile, ai sensi dell' art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

Con voti unanimi espressi ai sensi di Legge,

DELIBERA

per quanto sopra esposto e vi richiamato quale parte integrante ed essenziale della presente deliberazione,

1) **di prendere atto** del parere riservato reso dall'Avvocatura civica (**ALL. A** costituente parte integrante ed essenziale della presente di deliberazione ma non oggetto di pubblicazione) allegato al fascicolo della presente proposta di deliberazione a formarne parte integrante ed essenziale ma costituente allagato non oggetto di pubblicazione, con il quale, il Legale dipendente del Comune, che assiste e difende l'Ente ha evidenziato i vantaggi che l'Amministrazione potrebbe conseguire tramite la conclusione dell'accordo transattivo in questione;

2) **di valutare** positivamente la proposta transattiva sopra illustrata **ed autorizzare** l'Ente a procedere alla conclusione dell'accordo transattivo in questione (come meglio dettagliato nella bozza di accordo **ALL. B** costituente parte integrante ed essenziale della presente deliberazione ma non oggetto di pubblicazione), definendo stragiudizialmente la controversia con pagamento a saldo, stralcio e definitiva tacitazione la somma di € 1.960,00 omnia alla Soc. Poste Italiane s.p.a. a fronte della maggior pretesa di € 3.916,37 oltre spese legali fatto valere in sede giudiziale dalla stessa società, impegnandosi a disporre tale pagamento entro la fine di Giungo 2023 così come sarà riportato nella scrittura privata da sottoscrivere a cura del Comune e della Società Poste italiane s.p.a. , che per parte propria con

l'approvazione della presente deliberazione non iscriverà al ruolo il giudizio promosso dinanzi al Giudice di pace di Livorno con atto notificato all'Ente il 28.12.2022;

3) **di demandare al** Responsabile dei Servizi Generali, avente competenza sulla materia oggetto di controversia, la sottoscrizione del predetto accordo transattivo previa assunzione dell'impegno di spesa pari ad € 1.960,00 omnia, da imputare sugli appositi capitoli di bilancio che recano le risorse per la controversia che occupa e nella fattispecie al Cap. 69.4 - Affari Interni (spese risarcimento danni da sinistri) - Altre spese correnti.

Con successiva, separata votazione unanime, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, 4° comma, del D. Legislativo 267/00 e s.m.i. stante l'urgenza di procedere in vista dell'Udienza fissata per il giorno 16.05.2023;

Oggetto:	Giudice di Pace di Livorno - Atto di citazione per risarcimento danni sx del 17.06.2014 (in atti comunali prot. n. 24988 del 28.12.2022) - Proposta di definizione stragiudiziale tramite accordo transattivo autorizzazione a procedere e determinazioni conseguenti
----------	---

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalveti, li: 09/05/2023

Il Responsabile del servizio
F.to Maurizio LISCHI

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalveti, li 09/05/2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
f.to Alessandra Zambelli

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
f.to Ing. Adelio ANTOLINI

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

PUBBLICAZIONE

La presente viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line al nr.588 del registro delle pubblicazioni così come disposto dal Segretario Comunale e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

Collesalveti, lì 12/05/2023

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000;

Collesalveti, lì 12/05/2023

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici

Viene comunicata con mail in data odierna ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs n. 267/000.

Collesalveti, lì 12/05/2023

Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Susanna Turturici